



Comune di Antrodoco

Provincia di Rieti

Prot. 6987 del 07/08/2020

ORIGINALE POLIZIA MUNICIPALE

N° 59 DEL 06-08-2020

OGGETTO: Regolamentazione viabilità manifestazione 8 e 9 agosto 2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la nota prot. n. 6397 del 04-08-2020 con la quale l'Associazione Castaldato di Antrodoco (RI) chiede la chiusura al traffico e il divieto di sosta delle seguenti strade:

- 08/08/2020 e 09/08/2020 dalle ore 15:00 alle ore 21:00 Piazza IV Novembre di Antrodoco;
- 08/08/2020 e 09/08/2020 dalle ore 20:00 alle ore 23:30 Piazza del Popolo di Antrodoco;

Per consentire il regolare svolgimento delle manifestazioni in programma.

Sentita per le vie brevi l'Amministrazione Comunale che ha concesso il proprio nulla-osta in merito;
Atteso il programma della manifestazione;

Visto gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di dover disciplinare il traffico nelle date, orari e strade sopra riportate per consentire lo svolgersi delle manifestazioni in programma;

ORDINA

- E' ISTITUITO, PER TUTTI I VEICOLI, IL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA, CON POSSIBILITA' DI RIMOZIONE FORZATA NEI CASI RITENUTI NECESSARI DAGLI ORGANI DI POLIZIA, NEI SEGUENTI LUOGHI, DATE ED ORARI:**

ANTRODOCO

- 08/08/2020 e 09/08/2020 dalle ore 15:00 alle ore 21:00 - Piazza IV Novembre di Antrodoco;
- 08/08/2020 e 09/08/2020 dalle ore 20:00 alle ore 23:30 - Piazza del Popolo di Antrodoco;

SONO ESCLUSI DA TALE DIVIETO

- I mezzi necessari all'allestimento delle manifestazioni in programma;
- I mezzi di Polizia e i mezzi di soccorso.

Qualora venissero meno i presupposti per cui è stata emanata la presente ordinanza (es. annullamento delle manifestazioni previste per maltempo o per altri motivi) il transito e la sosta nel tratto di strada in oggetto verrà ripristinato senza necessità di ulteriori atti.

Contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 e dell'art. 74 del d.P.R. n. 495/1992;

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034; oppure in via alternativa
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Il divieto sarà segnalato con apposita segnaletica verticale.

Gli organi di Polizia di cui all'art. 12 del N.C.d.S. e le Forze dell' Ordine sono incaricate di far rispettare la presente Ordinanza.

Il Comandante del Servizio Associato
di Polizia Locale Bassa Valle del Velino
(Cap. dott. Massimiliano Pasquati)

